



Comune di
Ancona

Ordinanza del Sindaco

del 23/10/2020 n.102

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CON NUMERAZIONE ARTICOLI CORRETTA

Prot. Gen. 151448/2020

Oggetto: Ordinanza Sindacale recante misure contingenti, connesse alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) ed al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in aria ambiente

IL SINDACO

PREMESSO e RICHIAMATO che:

- a partire dall'inverno 2009/2010, la Regione Marche ha individuato annualmente misure che i Comuni possono adottare mediante propri provvedimenti, necessari per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, nel periodo autunno inverno di ogni anno, periodo in cui, per l'aumentare delle fonti emissive, come il riscaldamento domestico, e per le particolari condizioni meteo che non favoriscono la dispersione degli inquinanti emessi, è maggiore il pericolo di superamento dei valori limite;
- con DGR 1755/2010 è stata prevista la costituzione di un Tavolo Tecnico di verifica e monitoraggio composto dai rappresentanti di Regione, ANCI Marche e UPI Marche, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, a cui il Comune di Ancona partecipa in rappresentanza ANCI; il tavolo è preposto alla valutazione dell'attuazione delle misure individuate, nonché alla proposta di eventuali modifiche ed integrazioni alle misure, al fine del rispetto dei valori limite per gli inquinanti atmosferici stabiliti dalla normativa;
- valutati dal Tavolo Tecnico i dati registrati nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria, le misure individuate negli anni passati, la loro applicazione da parte dei Comuni, le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri del CAL, con DGR 1088 del 16/09/2019 sono state deliberate le misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti atmosferici nel territorio del Comuni della zona costiera e valliva;
- il 22/01/2020, a seguito dei superamenti del **Valore Limite Giornaliero** stabilito per le polveri sottili PM₁₀ (**VLG**) nei primi giorni di gennaio 2020, il Tavolo Tecnico si è riunito ritenendo opportuno individuare una serie di misure integrative a quelle contenute nella DGR 1088/2019 da applicare al seguito del verificarsi di specifiche situazioni di criticità. In particolare è stato trasmesso ai Comuni un elenco di misure straordinarie, una o più delle quali, da adottare nel caso che il VLG fosse superato per 7 giorni consecutivi;
- il 30/04/2020, il Tavolo Tecnico si è riunito in videoconferenza al fine di identificare le misure contingenti da proporre per il periodo autunno/inverno 2020/2021 e individuare le loro modalità di attuazione, tenendo in debita considerazione la situazione straordinaria e peculiare creatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, e delle conseguenti difficoltà operative che dovranno affrontare i Comuni nel mettere in atto tali misure;

- il Tavolo Tecnico ha confermato la necessità, al fine di ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici, di attuare le misure contingenti previste dalla DGR 16/09/2019, n. 1088; considerato inoltre che non possono escludersi il ripetersi di situazioni critiche con superamento del VLG per più giorni consecutivi, dalle riunioni è emersa la decisione di dover attuare da subito le misure straordinarie trasmesse ai Comuni invitando gli stessi ad adottarle dopo 5 giorni e, comunque, entro i 7 giorni consecutivi di superamento del VLG;
- trattandosi di misure che devono essere attuate dai Comuni mediante propri provvedimenti, quali Ordinanze sindacali o atti equipollenti, la Giunta Regionale, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
- con DGR 789 del 29/06/2020 è stato chiesto parere al CAL sullo schema di deliberazione concernente: *“Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2020/2021 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”*;
- il CAL con Atto n. 44 del 17/07/2020, ha espresso parere favorevole allo schema di cui alla DGR 789 del 29/06/2020, i cui contenuti trovano infine attuazione con la DGR 1123 del 03/08/2020

TENUTO CONTO, per tutto ciò sopra premesso e richiamato, dei contenuti della DGR Marche 1123 del 03/08/2020 *“Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2020/2021 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”*.

RITENUTO OPPORTUNO e necessario recepire le nuove misure contingenti 2020/2021 di cui trattasi, proposte dalla Regione Marche con la suddetta DGR 1123 del 03/08/2020.

VALUTATO pertanto di dover revocare il vigente provvedimento, Ordinanza Sindacale n 77 del 29/10/2019, sostituendolo con nuova Ordinanza recante le misure contingenti finalizzate alla riduzione degli inquinanti atmosferici così come indicate con Deliberazione Regionale DGR 1123/2020 del 03/08/2020.

TENUTO CONTO che la DGR 1088 del 16/09/2019 aveva definito dei criteri, qui di seguito riportati, circa l'individuazione dei luoghi di applicazione delle misure:

“I Sindaci (...) nell’ambito delle ordinanze (...) individuano le aree del Comune di competenza in cui le misure trovano applicazione, tenuto conto dei seguenti criteri.

Le perimetrazioni devono interessare aree urbane:

- con rilevante flusso di traffico veicolare;
- con elevata densità abitativa;
- con flussi di traffico anche modesto, ma con discreta densità abitativa;
- ordinariamente percorse da traffico scarso, ma le cui strade potrebbero essere utilizzate come alternativa rispetto alle strade di cui ai punti precedenti;
- in cui sono presenti numerose attività produttive;
- in cui sono presenti attività produttive, anche non numerose, ma con elevato flusso emissivo;
- in cui, è conosciuto essere diffusa la combustione di biomassa solida come fonte di riscaldamento domestico.”.

CONSIDERATO che in base ai suddetti criteri, la previgente Ordinanza Sindacale n. 77/2019 nell'Allegato "A" aveva definito il perimetro di applicazione delle misure contingenti in oggetto;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la definizione dell'ambito di applicazione delle misure di contenimento, nulla è variato rispetto alla precedente individuazione del 2019, per la presente Ordinanza viene mantenuto lo stesso perimetro di applicazione delle misure come da allegata planimetria "A".

RICHIAMATO infine che il Comune di Ancona, con Deliberazione di Giunta n° 494 del 22/10/2018 "PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL'INQUINAMENTO AEROBIOLOGICO E DA POLVERI SOTTILI – DISPOSIZIONI E INDIRIZZI" ha avviato il suddetto progetto, in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la Regione Marche e gli Enti che con quest'ultima collaborano (ARPAM, UNIVPM, UNIURB), attraverso il quale si intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- migliorare la gestione riguardante l'allergia al polline nella popolazione attraverso l'utilizzo dei sistemi di Informazione Aerobiologica e del Particolato sospeso (PM₁₀-PM_{2,5}) contribuendo ad una valutazione comprensibile in termini di impatto ambientale, sociale ed economico unitamente al controllo delle patologie cardiorespiratorie, nell'intendimento di ottenere una migliore qualità della vita e una riduzione diretta e indiretta dei costi del servizio sanitario regionale;
- valutare l'esposizione della popolazione ai pollini di erbe e piante dell'arredo urbano principalmente, considerando sia la quantità di pollini allergizzanti che la loro potenziale interazione con l'inquinamento da PM₁₀-PM_{2,5};
- aumentare la consapevolezza delle istituzioni, comunità locali, servizio sanitario locale, legislatori, consumatori, sull'importanza di un'integrata informazione su previsioni aerobiologiche, chimiche e cliniche per un miglioramento della salute tra le persone che soffrono di allergie al polline e patologie croniche cardio polmonari;
- aumentare la consapevolezza di possibili cambiamenti di vita e misure preventive tra coloro che soffrono di allergie al polline o altri pazienti, che possono risentire sul versante cardio-polmonare di elevati livelli di particolato, attraverso l'utilizzo di sistemi di informazione aerobiologica e composizione chimico fisica dell'aria e sostenendo iniziative educative mirate a ridurre il rischio per le popolazioni maggiormente sensibili.

VISTO il Testo Unico degli EE.LL. 267/2000, art. 50 e 54, in merito alle competenze del Sindaco.

Per tutte le motivazioni in premessa argomentate e che espressamente si richiamano:

DISPONE

la revoca della precedente Ordinanza Sindacale 77 del 29/10/2019;

ORDINA

per il periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno solare ed il 15 aprile dell'anno successivo e per l'ambito territoriale del Comune di Ancona perimetrato nell'allegato "A" del presente atto, quanto disposto negli articoli di seguito riportati.

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente atto stabilisce le misure ed i provvedimenti contingenti da applicare, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e

sull'ambiente nel suo complesso, in relazione alle attività produttive ed al riscaldamento degli edifici.

Articolo 2 - NATURA GIURIDICA DEL PROVVEDIMENTO CHE IMPONE LE MISURE

Le misure sono attuate dal Comune mediante la presente Ordinanza Sindacale.

Articolo 3 - NATURA GIURIDICA DELLE VIOLAZIONI ALLE LIMITAZIONI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI

Le misure inerenti alle attività produttive e quelle inerenti al riscaldamento degli edifici sono imposte dal Sindaco con Ordinanza a tutela della salute ai sensi della L. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32 comma 3, nonché ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 117, nonché ai sensi della D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112,, art. 3 comma 1.

I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno sanzionati, ai sensi:

- dell'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Leggi sull'ordinamento Enti Locali,
- dell'art. 650 del Codice Penale.

Potranno essere effettuati controlli a campione, anche tramite soggetti terzo incaricati, sulle attività produttive e, ai sensi della dell'art. 2 L.R. 2004/2015 n.19 "*Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici*", sugli impianti di riscaldamento installati negli edifici.

Articolo 4 - DURATA

Le misure avranno vigenza nel periodo che va dal 1 novembre di ogni anno solare sino al 15 aprile dell'anno successivo, fatta salva l'emissione di nuova Ordinanza che rettifichi le presenti disposizioni.

Articolo 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza trova applicazione nell'ambito territoriale del Comune di Ancona perimetrato nell'allegato "A" del presente atto; nel suddetto perimetro dovranno essere rispettate le disposizioni che seguono.

Articolo 6 - MISURE INERENTI LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, AGRICOLE)

6.1 Giorni e fasce orarie

Le misure avranno vigenza tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

6.2 Attività autorizzate

Le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

6.3 Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione, prescrizioni e scadenze

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

6.4 Divieto di utilizzo di olio combustibile

E' stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile.

Articolo 7 - MISURE RELATIVE AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

7.1 Giorni e fasce orarie

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni festivi.

7.2 Impianti termici

Quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, vige il divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla tabella sottostante, estratta dall'Allegato 1 del citato D.M.

Classificazione dei generatori di calore e relative classi di qualità per la certificazione

Classe 5 stelle					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	25	35	100	650	85
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Cucine a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe ad accumulo</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe</i>	15	10	100	250	88
<i>Caldaie</i>	15	5	150	30	88
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	10	5	120	25	92
Classe 4 stelle					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	30	70	160	1250	77
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Stufe a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Cucine a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Stufe ad accumulo</i>	30	70	160	1000	77
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe</i>	20	35	160	250	87
<i>Caldaie</i>	20	10	150	200	87
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	15	10	130	100	91
Classe 3 stelle					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	40	100	200	1500	75
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Stufe a legna</i>	40	100	200	1500	75

<i>Cucine a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Stufe ad accumulo</i>	40	100	200	1250	75
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termosfuse</i>	30	50	200	364	85
<i>Caldaie</i>	30	15	150	364	85
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	20	15	145	250	90

Si rappresenta sin d'ora che qualora le risultanze della valutazione della qualità dell'aria lo rendano necessario e/o opportuno, a partire dai provvedimenti dell'autunno/inverno 2021/2022, o comunque nei casi particolari di cui all'Articolo 8, potranno essere disposti divieti di utilizzo e di nuova installazione di apparecchi inferiori alla classe 4 stelle.

7.2.1 Eccezioni

E' consentita la combustione di biomassa solida per la sola cottura domestica dei cibi.

7.2.2 Qualità del pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 17225-2014 classe di qualità A1 del combustibile.

7.2.3 Manutenzione impianti

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.

7.2.4 Impianti ad olio combustibile: divieto di utilizzo

Divieto di utilizzo di olio combustibile: si richiama che gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10 dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.

Articolo 8 - MISURE INTEGRATIVE IN CONDIZIONI DI CRITICITÀ'

Nell'eventualità che le condizioni della qualità dell'aria risultino particolarmente critiche, il Comune potrà attuare, mediante specifiche ordinanze Sindacali o atti equipollenti, una o più delle misure individuate nel seguente elenco:

1. domeniche ecologiche con connesso potenziamento trasporto pubblico ed eventuali convenzioni con taxi;
2. promozione di uno o più giornate di utilizzo gratuito del TPL;
3. estensione delle aree interessate alla limitazione della circolazione dei veicoli;
4. intensificazione del lavaggio delle strade, possibilmente utilizzando acqua non utilizzata per uso potabile;
5. estensione dell'orario di limitazione della circolazione dei veicoli;
6. estensione della limitazione alla circolazione ai veicoli diesel con motorizzazione euro 4 o successive;
7. intensificazione dei controlli. I proventi di eventuali contravvenzioni potranno essere destinati a campagne di sensibilizzazione della popolazione sulla riduzione delle emissioni;
8. riduzione della combustione degli scarti vegetali;
9. informazione e sensibilizzazione dei cittadini con incontri nei quartieri;
10. attenzione ai consumi energetici concentrandoli nelle fasce non di punta;
11. promozione dell'uso della bicicletta e dei monopattini elettrici e del bikesharing, anche elettrico;

12. promozione dell'uso del trasporto pubblico;
13. riduzione della velocità dei veicoli in ambito urbano;
14. riduzione delle temperature di riscaldamento degli edifici pubblici.

Le misure potranno essere attuate, di norma, a seguito di 5 giorni consecutivi del superamento del valore limite della media giornaliera per le polveri sottili PM₁₀, stabilito in 50 µg/m³ e, comunque, non oltre il superamento di tale limite per 7 giorni consecutivi.

I N C A R I C A

il Comando di Polizia Locale del Comune:

- di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto ordinato e disposto con il presente atto, coadiuvato dal presidio Ambiente del Comune;
- di assumere le eventuali iniziative sanzionatorie previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

A V V I S A

- che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo;
- che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio;
- che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, ex L. 241/1990, è individuato nella persona dell'Arch. Roberto Panariello, Direzione Ambiente Verde pubblico del Comune di Ancona.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Ancona;
- comunicati stampa ed altre forme di adeguata pubblicità e diffusione rivolte ai cittadini;

che copia della presente Ordinanza venga notificata a:

- Regione Marche - Dirigente della PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica - Via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona;
- Provincia di Ancona - Settore IV Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, Governo del territorio - strada di Passo Varano 19/A, 60131 Ancona;
- ARPAM Dipartimento Territoriale di Ancona - Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
- Prefetto di Ancona, Piazza del Plebiscito 13, 60121 Ancona;
- Questore di Ancona, Via Giovanni Gervasoni 19, 60129 Ancona;
- Comando Provinciale Carabinieri, Via della Montagnola 81/A, 60127 Ancona;
- Carabinieri Nucleo Forestale Comando Regione Marche, Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
- Carabinieri per la Tutela Ambientale – Nucleo Operativo Ecologico di Ancona NOE, Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza, Lungomare Vanvitelli 26, 60121 Ancona;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale, Molo S. Maria, 60121 Ancona;
- ASUR Marche Area Vasta 2 - Dipartimento di Prevenzione, Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alle seguenti Associazioni di categoria:

- CNA, Via Umani 1/A, 60121 Ancona;
- Confartigianato, via Ferruccio Fioretti 2/A, 60131 Ancona;
- Confcommercio, Piazza della Repubblica 1, 60121 Ancona;
- Confesercenti, Via Giannelli 30, 60124 Ancona;

- Confindustria, Via Roberto Bianchi, 60131 Ancona;
- Coldiretti, Via Achille Grandi 48, 60131 Ancona;

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa ai seguenti Ordini Professionali:

- Ingegneri, Piazza del Plebiscito 2, 60121 – Ancona;
- Architetti, Via Matas 15, 60121 – Ancona;
- Geometri, Corso Mazzini 160, 60121 – Ancona.

che copia della presente Ordinanza sia inviata ai seguenti Uffici del Comune di Ancona:

- Comando di Polizia Locale;
Sportello Unico Edilizia;
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Ufficio Stampa.

Ancona, 23/10/2020

Il Sindaco
Avv. Valeria Mancinelli
documento firmato digitalmente

Allegato "A": area ove dovranno essere rispettate le disposizioni della presente Ordinanza

Allegato "A": area ove dovranno essere rispettate le disposizioni della presente Ordinanza

